



LICEO STATALE "GIUSEPPE MOSCATI"

Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane, Scienze Umane, opzione Economico-Sociale • Scientifico, opzione Scienze Applicate

P.zza R. Margherita - 74023_GROTTAGLIE (TA) Centralino 099.9465165

taps070008@istruzione.it - taps070008@pec.istruzione.it - www.liceomoscati.edu.it

C.M. TAPS070008 • C.F. 80017240732

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto si pone come strumento necessario per modellare la scuola nelle molteplici attività e compiti che quotidianamente svolge, in base alle diverse esigenze che emergono da un sistema organizzativo flessibile in rapida e, talvolta, radicale trasformazione, il cui nucleo essenziale è rappresentato dalla Legge n.59/97 sull'Autonomia.

Questo Regolamento tiene conto della normativa vigente, anche più recente, e dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. n.249/98 nel testo modificato dal D.P.R. 235/07) per quel che riguarda la sfera dei diritti e dei doveri, ma anche delle esigenze connesse con la tipologia dell'Istituto, frequentato in parte da alunni viaggiatori.

Confidando nel rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni esplicitate nei vari articoli del presente Regolamento, la scuola si impegna ad assicurare agli alunni che la frequentano un servizio educativo - didattico di qualità in un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita culturale ed umana di ciascuno.

Premesso che "la Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica" (art.1 *Statuto delle studentesse e degli studenti*) "gli studenti - come recita il comma 1 dell'art. 3 del menzionato Statuto - sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio".

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento serio e responsabile, corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, dei docenti, del personale di Segreteria e di servizio, dei compagni di studio. Sono altresì tenuti al rispetto delle strutture murarie, delle attrezzature sanitarie dei bagni, degli arredi scolastici, degli strumenti tecnici e scientifici che si trovano nei vari laboratori, del materiale didattico e librario in dotazione al Liceo.

Incorporando nel proprio tessuto le parti salienti dello Statuto, questo Regolamento riconosce allo studente il diritto di essere informato sulle norme che orientano le strategie, le scelte e le decisioni che la scuola adotta per raggiungere i suoi scopi formativi e per assicurare un ordinato svolgimento dell'attività didattica. Riconosce inoltre il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; il diritto ad apprendere secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi cognitivi di chi è in difficoltà e di alcune esigenze di vita degli studenti; il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo le linee tracciate nel Piano dell'Offerta Formativa; il diritto ad esprimere la propria opinione in merito a decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Agli studenti si chiede il rispetto delle normali regole del civile convivere, la cui violazione, nell'interesse finale del manchevole e nel rispetto della intera comunità scolastica che dal comportamento incivile viene offesa, è sanzionata in forma gradata e direttamente commisurata alla gravità della violazione medesima.

PARTE I - LA COMUNITÀ SCOLASTICA

A) NORME GENERALI

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento di Istituto si ispira alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento a:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, in seguito abbreviato T.U.) e successive modifiche;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) e successive modifiche e integrazioni: D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*);
- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (*Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche*);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico Sicurezza*)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*)
- D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (*Regolamento sulla Valutazione*)
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*).

ART. 2 IDENTITÀ DEL LICEO “G. MOSCATI” E PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SUA AZIONE.

1. Il Liceo "G. Moscati" definisce la propria offerta formativa progettando e realizzando "interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento" (Art. 1 del *Regolamento dell'Autonomia*).

2. Nello svolgimento della propria azione educativa, il Liceo "G. Moscati" mira a:

- soddisfare l'esigenza formativa dei giovani in modo unitario, nel rispetto e nel riconoscimento della loro identità umana e civile in una dimensione interculturale, che educi alla responsabilità ed al rispetto delle diversità;
- sviluppare le attività didattiche non solo sul piano del curriculum di base, ma anche in forma integrata con altre iniziative extracurricolari, in funzione dell'arricchimento dell'offerta, delle opportunità e delle prospettive;
- promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, quali cittadini europei, anche nell'ambito della conoscenza delle lingue e della multimedialità, valorizzando le risorse e i talenti di ciascun alunno, nella dimensione odierna dell'apprendimento permanente;
- mettere in condizione gli studenti di esaminare senza pregiudizi e luoghi comuni, i problemi dell'attualità, per poter esprimere opinioni coscienti e responsabili.

3. Il nostro Liceo, nel promuovere la formazione integrale dello studente, propone un Regolamento di Istituto che mira a promuovere:

- il benessere delle diverse componenti dell'Istituto, quale criterio strategico -organizzativo generale ed "identitario";
- il reciproco rispetto della diversità e dell'autonomia di ruoli e funzioni, nonché il dovere, per tutti, di accostarsi all'Istituzione con comportamenti a essa consoni.
- lo sviluppo di una comunità educante, mediante l'alleanza scuola-famiglia;
- la trasparenza quale criterio strategico-organizzativo, nella comunicazione interna ed esterna;
- la manifestazione, fondata e argomentata, delle proprie convinzioni.

B) GLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 3 - CONSIGLIO DI CLASSE

1. Ai sensi dell'art. 5 del T.U., il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
3. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
4. Le funzioni di Coordinatore del Consiglio di classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
6. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare, esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
7. Il Consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti, ovvero in tutti i casi previsti dal Piano delle attività e comunque almeno due volte a quadrimestre.
8. Il Consiglio di classe è convocato ordinariamente con preavviso di almeno cinque giorni, mediante circolare della Dirigenza ai docenti, agli alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni della classe, ai genitori rappresentanti.
9. Al Consiglio di classe possono partecipare ed eventualmente prendere la parola, se autorizzati, anche gli studenti e i genitori della classe non eletti come rappresentanti. Costoro non hanno diritto di voto.

9. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali vigenti.

ART. 4 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 del T.U., cui si rimanda per quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo "G. Moscati" è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli alunni.

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto.

3. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio elegge, sempre nella stessa componente dei genitori, con distinta votazione, anche un vice presidente. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

4. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

5. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

7. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione e determina altresì le forme di autofinanziamento.

8. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

- a) all'adozione del Regolamento d'istituto;
- b) all'approvazione annuale del P.O.F.;
- c) all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo;

- d) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - e) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - f) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - g) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - h) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - i) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - j) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - k) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del D.L. n. 44/2001;
 - l) all'acquisto di immobili;
- m) alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione, contratti di locazione di immobili, utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi, alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi, acquisto ed alienazione di titoli di Stato, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, partecipazione a progetti internazionali.

9. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio.
- b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- c) criteri generali per la programmazione educativa;
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

10. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

11. Il Consiglio d'Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del T.U. e le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del T.U.

12. Il Consiglio d'Istituto, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, delibera le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13. Sulle materie devolute alla sua competenza, il Consiglio d'Istituto invia annualmente una relazione al Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e al Consiglio scolastico provinciale.

14. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

15. Il Presidente convoca il consiglio di istituto su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei suoi componenti.

16. Il Consiglio di Istituto è convocato ordinariamente con cinque giorni di anticipo, mediante avviso scritto ai singoli componenti e affissione all'albo dell'Istituto nei medesimi tempi.

17. Il Presidente, trascorsa l'ora fissata dall'avviso, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza del numero legale, ovvero la metà più uno dei membri in carica; qualora non sia raggiunto il numero legale per la suddetta ora, il Presidente ha la facoltà di prorogare l'ora fissata di trenta minuti.

18. Il vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 19. Le deliberazioni del Consiglio, inserite a verbale, sono pubblicate all'albo della Scuola entro 10 giorni dalla data della seduta.

20. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

21. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

22. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere (salvo che non siano in discussione argomenti riguardanti persone), senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio.

ART. 5 – COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dall' art. 7 del T.U.

2. L'avviso di convocazione, fatti salvi casi di effettiva urgenza, deve essere affisso all'albo dell'Istituto almeno 5 giorni prima della seduta; il medesimo avviso sarà fatto anche sottoscrivere per presa visione da tutti i docenti.

3. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta presentando uno specifico ordine del giorno.

4. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

ART. 6 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

2. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

3. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 1, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

4. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.

5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di garanzia del Liceo è individuato nei componenti della Giunta Esecutiva, eletta in seno al Consiglio d'Istituto.

2. Il Dirigente Scolastico presiede l'Organo di Garanzia dell'istituto.

3. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni e ha, comunque, potere decisionale fino all'elezione del nuovo organismo.

4. A tale Organo, previsto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari riguardanti gli alunni, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.

5. L'Organo di Garanzia del Liceo, di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

6. L'Organo di Garanzia deve essere convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso. Deve esprimersi entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, il ricorso si riterrà accolto (silenzio –assenso).

7. I componenti dell'Organo di Garanzia hanno l'obbligo di astensione qualora abbiano interessi nei fatti in trattazione (componente che coincida con l'alunno sanzionato; alunno sanzionato figlio o prossimo congiunto della componente genitoriale; insegnante che ha irrogato la sanzione disciplinare opposta). In tal caso partecipano alla seduta, senza diritto di voto.

8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione.

9. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

C) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

ART. 8 – ASSEMBLEE DI CLASSE

1. Gli alunni di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea, nei limiti di due ore al mese, in orario scolastico, con esclusione del periodo con decorrenza dal 2 maggio di ogni anno scolastico.

2. Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli studenti. Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola.

3. Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della settimana. Vi deve essere una rotazione nei giorni della settimana, durante l'anno scolastico, perché venga concessa l'assemblea.

4. Le assemblee di classe sono concesse dal Capo di Istituto o dal collaboratore delegato, dietro formale richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e controfirmata dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione.

5. Le richieste devono essere presentate almeno **sette** giorni prima della loro effettuazione e devono contenere la chiara articolazione dell'o.d.g.

6. Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, da consegnare al Dirigente o al docente delegato.

7. I docenti delle ore di lezione utilizzate per l'assemblea vigilano sul corretto svolgimento della discussione.

8. Nel caso si rilevino elementi ostativi per un ordinato e, comunque, non regolare svolgimento dell'assemblea, il docente, valutati i fatti, può ordinare la cessazione dell'assemblea e il ripristino della normale attività didattica.

ART. 9 – COMITATO STUDENTESCO

1. E' costituito il Comitato studentesco: esso comprende, come membri, i rappresentanti di tutte le classi ed i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Esso elegge, fra i suoi componenti, un presidente e un segretario.

2. Il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario pomeridiano, dietro richiesta scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della effettuazione della riunione.

3. Al termine di quest'ultima, viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

ART. 10 – ASSEMBLEE D'ISTITUTO

1. Gli alunni possono chiedere di riunirsi in assemblea d'istituto nei limiti di un giorno di lezione al mese, con esclusione degli ultimi 30 giorni di ogni quadrimestre.

2. Le assemblee mensili di istituto sono concesse dal Dirigente dietro formale richiesta scritta, da presentare almeno quindici giorni prima, a firma del presidente della maggioranza del Comitato Studentesco, ovvero di 1/10 della popolazione scolastica. La richiesta deve contenere la chiara articolazione dell'o.d.g.

3. Il Dirigente scolastico, o il docente delegato a rappresentarlo in seno all'assemblea, ha potere di intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico ovvero in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa.

4. L'arbitrario allontanamento dall'assemblea di istituto costituisce grave mancanza disciplinare.

5. Le assemblee d'istituto sono presiedute dal presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, da un membro designato dal medesimo Comitato Studentesco, il quale designa, altresì, l'alunno delegato alla

verbalizzazione della riunione. Copia del verbale è consegnata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua affissione all'albo.

6. Le ore destinate alla effettuazione delle assemblee d'istituto possono essere utilizzate, previo accordo tra il Dirigente Scolastico e il Comitato studentesco, per attività parascolastiche, nell'ambito di quelle programmate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (conversazioni culturali e seminari di studio attinenti a problematiche di orientamento, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale, ecc.).

7. All'assemblea d'istituto possono partecipare operatori esterni alla Scuola, appartenenti ad organismi culturali o sociali presenti sul territorio e, comunque, notoriamente in possesso di requisiti professionali adeguati alla attività parascolastica sostitutiva dell'assemblea. L'eventuale partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta, in forma scritta, di norma contestualmente alla richiesta dell'assemblea, al Dirigente Scolastico, il quale può avvalersi del parere della giunta esecutiva. Durante le assemblee di Istituto, è severamente proibita ogni attività, implicita e esplicita, di propaganda politica e religiosa. Sino a quando il liceo non disporrà di una sala propria e idonea ad ospitare tutta la popolazione studentesca, le assemblee d'istituto saranno concesse subordinatamente alla disponibilità "esterna" di un locale rispondente, peraltro, alle norme di sicurezza richieste dalle leggi vigenti. In alternativa a ciò le assemblee d'istituto possono permutarsi in iniziative di carattere formativo, quali le visioni di film o di spettacoli teatrali, la partecipazione ad attività sportive, ecc.. Permanendo l'impossibilità di disporre di un locale ampio e idoneo, le assemblee di Istituto potranno svolgersi per sede, corsi, classi parallele, indirizzi di studio.

8. In situazioni eccezionali o per accadimenti di particolare interesse per la vita della Scuola, il Dirigente scolastico può esaminare l'opportunità di concedere assemblee straordinarie in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1.

ART. 11 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori degli alunni di una stessa classe possono riunirsi in assemblea nei locali del liceo in ore pomeridiane per dibattere problemi di interesse generale della classe. All'assemblea della classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico, il coordinatore del consiglio di classe e i docenti della classe che lo desiderino.

2. Le richieste a firma dei genitori rappresentanti di classe ovvero di un terzo dei genitori della classe, devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al Dirigente Scolastico.

3. Al termine dell'assemblea i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente scolastico.

4. I genitori degli alunni del liceo possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di interesse generale per il funzionamento e la vita della Scuola, subordinatamente alla disponibilità di locale idoneo.

5. I genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione che, ad ogni buon fine, è assicurata con affissione all'albo dell'istituto.

ART. 12 -RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Le comunicazioni scuola - famiglia si realizzano prioritariamente attraverso i momenti di incontro tra docenti e genitori, nei consigli di classe aperti ai genitori e nelle udienze antimeridiane o pomeridiane, preventivamente concordate e prenotate. Per un colloquio con gli insegnanti, sono previsti prenotazioni via registro elettronico, modi e tempi precisi, che saranno dettagliatamente illustrati dai docenti alle famiglie in occasione della prima assemblea di classe. E' vietato incontrare i genitori durante il proprio orario di servizio, nel corso dello svolgimento delle lezioni in classe.

ART. 13 – ASSOCIAZIONI DEI GENITORI

1. I genitori degli alunni collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della

scuola intesa come struttura socio-culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni in difficoltà di apprendimento.

2. I genitori hanno facoltà di costituirsi in associazione al fine di promuovere, organizzare, finanziare iniziative e attività integrative e di sostegno, come è auspicato dalle Leggi e dal Regolamento sull'autonomia.

PARTE II – FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

A) FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE, ESONERI

ART. 14 – PUNTUALITA' E FREQUENZA

1. Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali vigenti. Gli alunni che siano stati assenti non possono essere riammessi in classe se non previa giustificazione mediante la relativa applicazione del registro elettronico del software Argo da parte di un genitore (o di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza) tramite le credenziali personali.
2. Gli studenti giustificano di norma le assenze con il docente della prima ora, con la modalità di cui sopra. Gli studenti che rientrano senza presentare la richiesta di giustificazione vengono ammessi per il primo giorno con annotazione sul registro di classe ed elettronico da parte dell'insegnante; successivamente, se ancora privi di giustificazione, verranno ammessi alle lezioni con valutazione sul piano disciplinare.
3. Le assenze per causa di malattia di durata superiore a 5 giorni vanno giustificate tramite la relativa applicazione del registro elettronico e sempre con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa guarigione dello studente affinché sia possibile riammetterlo in classe.
4. E' consentita la fruizione, previa richiesta, della DAD, solo in caso di assenze/prognosi di assenze superiori a 15gg documentate da certificato medico che ne attesti l'impossibilità fisica di recarsi a scuola.
5. Gli alunni maggiorenni, in possesso della capacità di agire, possono autogiustificare le proprie assenze e i propri ritardi (L. 08/03/75, n. 79), tramite le proprie credenziali di accesso al registro elettronico.
6. La scuola informerà comunque la famiglia in caso di irregolare frequenza degli alunni maggiorenni.

ART. 15 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Le assenze ingiustificate influiscono automaticamente sul punteggio del credito scolastico.
2. In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore.
3. Le astensioni collettive dalle lezioni (almeno 2/3 della classe) sono assenze di particolare gravità valutabili sul piano disciplinare.
4. Il coordinatore del consiglio di classe e i genitori sono tenuti ad un accurato controllo periodico del libretto scolastico personale dell'alunno.

ART. 16 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

1. Le comunicazioni scuola - famiglia si realizzano prioritariamente attraverso i momenti di incontro tra docenti e genitori, nei consigli di classe aperti ai genitori e nelle udienze antimeridiane o pomeridiane, preventivamente concordate e prenotate.

2. Per un colloquio con gli insegnanti, sono previsti prenotazioni via registro elettronico, modi e tempi precisi, che saranno dettagliatamente illustrati dai docenti alle famiglie in occasione della prima assemblea di classe.

3. È vietato incontrare i genitori durante il proprio orario di servizio, nel corso dello svolgimento delle lezioni in classe.

ART. 17 – RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE

1. Nel corso dell'anno è consentito eccezionalmente l'ingresso con ritardo in non più di tre giorni. I ritardi vanno sempre annotati sul registro di classe. Il quarto ingresso con ritardo sarà segnalato dal coordinatore alla famiglia.

2. Per quegli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.25 sarà possibile l'ingresso in aula all'inizio della seconda ora e si computerà il ritardo secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Successivi e ripetuti ritardi saranno oggetto di valutazione ai fini disciplinari.

4. Gli alunni pendolari, per i quali il ritardo è dovuto a causa "esterna" accertata (sciopero del personale delle autolinee, avaria dei mezzi di trasporto, arrivo in ritardo dei mezzi per maltempo, ecc.), non sono considerati ritardatari: per questa eventualità non si applica il computo dei ritardi di cui al precedente comma

5. I permessi di ingresso e di uscita fuori orario devono costituire un fatto eccezionale e nel complesso non ne saranno consentiti più di quattro per quadrimestre. Per poterne usufruire l'alunno dovrà formulare richiesta scritta al responsabile di plesso sull'apposito libretto scolastico personale.

6. Gli ingressi con permesso non potranno avvenire oltre le ore 9.05 e solo previa l'autorizzazione/justifica scritta (da parte dei genitori per i minorenni); le uscite anticipate saranno autorizzate solo per le ultime due ore di lezione.

7. Gli ingressi e uscite fuori orario dal 10 maggio fino alla conclusione delle lezioni sono consentiti solo per gravi motivi documentati.

8. Non è consentita l'entrata posticipata e l'uscita anticipata nello stesso giorno di lezione.

ART. 18 – ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'IRC

1. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire, anticipatamente, se l'insegnamento di che trattasi è previsto nella prima ovvero nell'ultima ora delle

lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo stesso alunno se maggiorenne) rilascia apposita dichiarazione alla scuola.

2, Se l'insegnamento della religione è previsto in ora intermedia l'alunno non può lasciare l'istituto: in tal caso può dedicarsi a:

- Attività didattiche e formative;
- Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente.

ART. 19 – ESONERI DI EDUCAZIONE FISICA

1.L'esonero dall'attività pratica di educazione fisica è disciplinato dalla norma.

2. Gli alunni maggiorenni, o i loro genitori (se minorenni), possono richiedere esoneri totali o parziali, per la durata dell'intero anno scolastico o per parte di esso.

3. Gli studenti non sono esonerati dagli impegni teorici della disciplina e sono sottoposti alle valutazioni periodiche.

B) NORME COMPORTAMENTALI

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.Chiunque operi nell'Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbigliamento decoroso, adeguato all'ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità.

2. E' fatto divieto a chiunque, all'interno della scuola, ostentare ed evidenziare, con l'abbigliamento o con altri segni e simboli o con comportamenti, appartenenze politiche, etniche e religiose non consentite dalle leggi dello Stato.

3. Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario al docenti a raggiungere le classi, gli alunni devono rimanere nell'aula e mantenere un comportamento corretto, evitare urla e schiamazzi che possano disturbare il lavoro delle altre classi.

4. Gli studenti debbono rispetto ed obbedienza a chiunque abbia l'incarico di fare osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto.

ART. 21 – NORME RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006- 2009. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare, a titolo di pro-memoria, alcune norme:

1. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e di classe.
2. L'ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido motivo di giustificazione.
3. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le eventuali anomalie riscontrate.
4. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (C.M. n. 197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell'anno scolastico decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici e formativi prefissati.
5. I docenti possono effettuare colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
6. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse alle classi dagli uffici della Presidenza, trascrivendo sul Registro di classe il numero della circolare letta.
7. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
8. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico, collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti.
9. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d'orario, di indicare la giornata libera infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione, da parte del Dirigente Scolastico, è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio e di didattica.

ART. 22 - VIGILANZA ALUNNI

1. E' obbligo dei docenti vigilare sugli alunni, non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il periodo previsto dall'orario di servizio.

2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in aula prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi.

2. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell'aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e le aule provviste di LIM.

2. I docenti di Educazione fisica sorvegliano gli alunni nel tragitto da e per la palestra.

3. Durante il cambio dell'ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente uscente non impegnato nell'ora successiva. Se il docente uscente è impegnato nell'ora successiva, il cambio deve avvenire nel più breve tempo possibile.

5. Il docente che, per urgente motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza.

6. I docenti dell'ultima ora di lezione vigilano sugli alunni durante l'uscita delle classi da scuola.

7. I docenti vigilano sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 23 – UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

1. Nessuno può far uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche nella sede scolastica. Possono essere autorizzate deroghe eccezionali, in caso di particolari e temporanee necessità didattiche, autorizzate dal docente, o personali e familiari di qualche studente.

2. Nel caso di inosservanza di quanto disposto nel presente articolo, si darà luogo a procedimento disciplinare (v. Tabella dell'*Allegato 1* al Regolamento).

3. Qualora si utilizzino senza autorizzazione le attrezzature elettroniche, il docente potrà procedere al sequestro delle stesse, che saranno rese allo studente solo al termine dell'attività didattica.

4. Se l'utilizzo del cellulare, da parte degli studenti, avviene durante una verifica scritta, oltre al provvedimento disciplinare di cui sopra, si procederà all'annullamento della prova.

5. Per quanto non previsto, si rimanda alla Dir. Min. 104/2007 e all'*allegato 1* al Regolamento.

ART. 24 – RISPETTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

1. Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un'aula all'altra, per recarsi nei laboratori e in palestra con la massima celerità e nel massimo silenzio.
2. Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola, non scrivendo sui muri e sulle suppellettili, non insudiciando, non gettando cartacce, barattoli e altro materiale di risulta, usando gli appositi contenitori per questi scopi.
3. Gli studenti e tutti quanti operano nell'Istituto sono invitati ad un utilizzo civile e adeguato dei servizi igienici, secondo le comuni norme dettate dal buon senso comune teso alla realizzazione di un'armonica e rispettosa vita di comunità.
4. Gli studenti sono autorizzati a parcheggiare nel cortile dell'Istituto soltanto le biciclette e le moto. L'Istituto non garantisce la sorveglianza di questi mezzi parcheggiati nel cortile della scuola, né assume la responsabilità di eventuali danni e incidenti.
5. Gli alunni responsabili di danni, alle strutture (infissi, porte, muri) o agli arredi (banchi, cattedre, sedie, ecc.), sono obbligati a riparare, a proprie spese, il danno prodotto e saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
6. Gli alunni non possono sostare a lungo nei corridoi, nei pressi dei distributori automatici di cibi e bevande o nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici.
7. Nessuno può essere autorizzato ad uscire dalla classe se qualche altro studente è già fuori.
8. I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati ad uno studente per volta per breve tempo. Qualora l'uscita di uno studente si sia prolungata, oltre il tempo ritenuto idoneo, il docente procederà, a sua discrezione, ad un richiamo verbale. Se tale comportamento dovesse ripetersi il docente potrà sanzionare il comportamento dell'alunno con un'ammonizione scritta.
9. E' fatto divieto a chiunque di fumare in tutti i locali della scuola (L. 128/13).
10. Come stabilito dalla Legge, sono vietati l'assunzione e il consumo di qualsiasi sostanza stupefacente. E' parimenti fatto divieto per chiunque il consumo di bevanda alcolica all'interno della scuola. Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, ne verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.
11. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.

ART. 25 – LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

1. Le strutture del Liceo devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita scolastica e per l'esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del Consiglio di Istituto promuovere ogni azione perché i diversi ambienti siano in condizione di permettere l'impiego al quale sono destinati. Tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a mantenere l'efficienza dei locali.

2. Nel Liceo sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove è possibile apporre, dopo il visto del Dirigente Scolastico, proprie comunicazioni, proposte o materiale illustrativo; è comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini etc.) che istighi alla violenza, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani.

3. Nell'Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico.

ART. 26 – LABORATORI E AULA MAGNA

1. Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza del docente della materia, che si assume la responsabilità della conservazione e del rispetto della strumentazione didattico-scientifica.

2. Il Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, affida ad un docente la funzione di responsabile della struttura con il compito di mantenere aggiornata la lista del materiale disponibile, tenere il registro delle presenze e delle esperienze eseguite in laboratorio, curarne il calendario di accesso per le classi, proporre interventi di manutenzione. Ove se ne ravvisi la necessità, viene stilato dal responsabile un Regolamento interno, che tutti sono tenuti a rispettare.

3. Gli alunni sono autorizzati ad accedere ai laboratori solo con la presenza del docente della classe e dell'assistente tecnico.

4. L'assistente di laboratorio collabora attivamente con il docente responsabile della custodia delle attrezzature e di tutti i materiali presenti nella singola struttura.

5. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico, per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e per l'individuazione di eventuali responsabili.

6. Data la complessità del Liceo e l'elevato numero di classi, la prenotazione per l'utilizzo delle aule speciali con LIM e dell'Aula Magna deve avvenire con congruo anticipo. In caso di più richieste per una stessa ora di lezione viene data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale e/o che coinvolge un maggior numero di allievi rispetto a quella attuata dal singolo docente, secondariamente alla classe che ha usufruito delle aule speciali per un numero inferiore di volte.

ART. 27 – PALESTRA

1. Le lezioni di Educazione fisica si svolgono, quando le condizioni lo permettono, nelle strutture sportive di proprietà comunale.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature utili alle lezioni di educazione fisica e di osservare tutte le norme igieniche.
3. Per l'accesso alla palestra, gli studenti devono munirsi di tuta da ginnastica e scarpe idonee, per ragioni igieniche e per evitare danni alle attrezzature.

ART. 28 – BIBLIOTECA/MEDIATECA

1. La Biblioteca/Mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della Scuola; essa è accessibile a tutte le componenti dell'Istituzione scolastica: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.
2. Compito della Biblioteca/Mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla Scuola e promuoverne l'uso da parte di studenti e docenti.
3. Il responsabile della Biblioteca/Mediateca ha il compito di sovrintendere al suo funzionamento, verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, tenere i registri per il prestito, curare l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Il Collegio dei docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico secondo le esigenze didattiche e culturali del Liceo, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche, per quanto di loro competenza.
5. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari ed enciclopedie.
6. I libri vengono dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 in assenza di altre richieste per lo stesso testo; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.

7. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri o ad altri materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

8. In biblioteca, gli studenti sono vigilati dal responsabile dell'ambiente o da un docente a ciò incaricato.

ART. 29 – FOTOCOPIATRICE

1. L'uso delle fotocopiatrice, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale della scuola.

2. L'orario di servizio di duplicazione del materiale didattico è quotidiano, definito in ogni anno scolastico. Data la complessità dell'istituto, per favorire lo svolgimento del servizio, i docenti consegneranno, se possibile, con anticipo, al personale ausiliario, il materiale da riprodurre.

2. È escluso l'utilizzo della fotocopiatrice per scopi personali, non didattici.

3. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore; pertanto i docenti si assumono ogni responsabilità sulla sua riproduzione e/o duplicazione.

PARTE III ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE.

ART. 30 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

1. Il Consiglio d'Istituto stabilisce annualmente i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche.
2. Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C.d.I., elabora la programmazione didattico-educativa prendendo anche in considerazione eventuali richieste avanzate dagli studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali della scuola.
3. Il Consiglio d'Istituto delibera sulle decisioni del Collegio dei docenti per i profili di propria competenza.
4. Per rendere più agevole il lavoro di programmazione di tali attività, possono essere designate, in seno al Consiglio d'Istituto o al Collegio dei docenti, delle commissioni, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato, con il compito di preparare i lavori da sottoporre all'approvazione degli OO.CC.
5. Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti del Liceo; eventuali conferenze o tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera del Consiglio d'Istituto. Lo svolgimento

di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, scelti anche tra i genitori. Orientativamente tali attività potranno riguardare i seguenti ambiti:

- a. conoscenza del proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera;
- b. corsi su temi di attualità o di particolare rilievo;
- c. seminari di studio;
- d. spettacoli di vario tipo;
- e. corsi di musica;
- f. conferenze e tavole rotonde.

ART. 31 – VIAGGI D’ISTRUZIONE

1. Sulle proposte dei viaggi d’istruzione il Consiglio di classe, nella seduta relativa alla programmazione didattica, delibera sulla richiesta del viaggio d’istruzione redatta sull’apposito modello, che deve essere presentata al Dirigente Scolastico, entro la data stabilita dalla circolare interna.
2. Il Consiglio di classe è il solo competente ad analizzare il progetto analitico del viaggio in tutti i suoi elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto.
3. Tale progetto deve rispettare i criteri generali stabiliti dal C.D. (per la parte didattica) e dal Consiglio d’Istituto (per la parte economica e di struttura generale).
4. Il Consiglio di classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli studenti e le eventuali riserve.
5. L’effettiva designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal Dirigente Scolastico con formale atto di incarico, che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita assunzione degli obblighi di vigilanza.
6. La partecipazione minima degli alunni deve essere di almeno i 2/3 della classe.
7. I viaggi d’istruzione non possono essere effettuati, di norma, nell’ultimo mese di lezione.

ART. 32 – VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE

1. I docenti che intendono effettuare iniziative di visite guidate e uscite didattiche devono compilare una richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, secondo la modulistica di riferimento, allegando tutta la documentazione richiesta con congruo anticipo, sulla data prevista per la visita o l'uscita.
2. I genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la partecipazione all'attività dei propri figli, prima dell'uscita.
3. Poiché le visite guidate e le uscite sono parte integrante dell'attività didattica, il docente accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i nominativi sul registro di classe il giorno successivo.
4. Gli studenti che non partecipano alle visite guidate o alle uscite didattiche sono tenuti a giustificare regolarmente l'assenza sul libretto personale.

Per il Regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche si rimanda all'allegato 2.

PARTE IV DISCIPLINA

ART. 33 – PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

ART. 34 - MANCANZE DISCIPLINARI, ENTITÀ DELLE SANZIONI, ORGANI COMPETENTI

1.- In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità;
- assenze non giustificate;
- disturbo durante le lezioni;
- violazione delle norme di sicurezza in forma lieve

gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione.

2. Il richiamo verbale costituisce un precedente per la irrogazione di una sanzione più grave.

3. Tenuto conto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nonché del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Publicità del provvedimento sanzionatorio
Scorrettezze e offese gravi verso i componenti della comunità scolastica.	Docente e/o Dirigente Scolastico e/o Responsabile di plesso	Ammonizione scritta.	Annotazione sul registro di classe.
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza; violazioni gravi delle norme di sicurezza.	Docente e/o Dirigente Scolastico e/o Responsabile di plesso	Ammonizione scritta.	Annotazione sul registro di classe.
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.	Coordinatore Consiglio di classe	Ammonizione scritta.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Allontanamento dal gruppo classe senza autorizzazione.	Docente	Ammonizione scritta.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Danneggiamento di oggetti altrui o della scuola.	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno; deferimento all'autorità competente di eventuali comportamenti di rilevanza penale.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici.	Docente....responsabile dell'osservanza del divieto	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; presentazione di scuse	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione

comunità scolastica.		formali alle persone verso le quali si è tenuto il comportamento irrispettoso.	alla famiglia.
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola – famiglia finalizzata al reinserimento dello studente.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Scorrettezze e offese gravi alla dignità delle persone.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni; eventuale coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo dello studente.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.	Consiglio di classe	Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione con obbligo di frequenza.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni; intensificazione del rapporto scuola – famiglia finalizzata al reinserimento dello studente.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Recidiva dei comportamenti sanzionati con	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere delle	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione

<p>allontanamento dalla scuola fino a 15 gg</p>		<p>condizioni di accertata incompatibilità ambientale;</p> <p>intensificazione del rapporto scuola – famiglia finalizzata al reinserimento dello studente.</p>	<p>alla famiglia.</p>
<p>Violenza intenzionale, furti, molestie sessuali, uso o spaccio di sostanze stupefacenti.</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;</p> <p>coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo dello studente.</p>	<p>Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente.</p>
<p>Reati o fatti gravi avvenuti all'interno della scuola, che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;</p> <p>coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo dello studente.</p>	<p>Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente.</p>

4. Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curriculari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.

5. Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, denuncerà il fatto alle autorità competenti.

6. Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in riferimento all'anno scolastico in corso.

7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

9. In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente Coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.

ART. 35 - PROCEDURA

1. I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare per iscritto le proprie ragioni.

2. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta dal docente allo studente. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell'allievo. Negli altri casi il Dirigente Scolastico o il Responsabile di sede convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori o l'irrogazione del provvedimento disciplinare di propria competenza.

3. Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. In seguito il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

4. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i suoi collaboratori, può prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni.

ART. 36 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, di cui all'art. 7.

ART. 37 – SOTTOSCRIZIONE, ELABORAZIONE E REVISIONE P.E.C.

1. Il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.) in vigore presso l'Istituzione scolastica sarà sottoposto all'attenzione degli studenti e delle loro famiglie al momento dell'iscrizione e riconsegnato, debitamente sottoscritto, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le prime due settimane di attività didattica.

2. Ogni rielaborazione e/o modifica condivisa del P.E.C. dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Istituto.

Per il Patto Educativo di Corresponsabilità si rimanda all'allegato 3.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

A) REGOLAMENTO

ART. 38– DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del Regolamento è affissa all'albo dell'Istituto;
2. Esso è depositato in Presidenza e in Segreteria alunni; è pubblicato sul sito internet;
3. Il liceo adotta ogni forma utile di diffusione e conoscenza del Regolamento.
4. Il Regolamento di Istituto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua approvazione.

ART. 39 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni componente del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto.
2. Ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai componenti del Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei docenti utile che sarà chiamato a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante.
3. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto utile che, in merito, delibererà in via definitiva.

B) ABROGAZIONI

ART. 40 – REGOLAMENTI PRECEDENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

PREMESSA

- L'uso improprio dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.
- Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. n. 249/1998).
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei Regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile (cfr. D. M. 30 del 15 marzo 2007).

ARTICOLO 1

1. È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici personali durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo del mattino).
2. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e alunni).
3. Per quanto riguarda il personale (docente ed ATA), l'utilizzo del cellulare o di altri dispositivi in orario di servizio è permesso solo ed esclusivamente per motivi didattici e/o di servizio (compilazione e/o consultazione del registro elettronico in caso di mancato funzionamento della linea, comunicazioni con la segreteria e/o con la direzione, preparazione/spiegazione delle lezioni ...).
4. Fermo restando il divieto di utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, si consentirà l'utilizzo di detta strumentazione solo ed esclusivamente in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività didattica. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l'utilizzo dei dispositivi sia conforme e circoscritto all'attività didattica prevista.

5. Durante le uscite della durata di una mattinata scolastica, l'uso del cellulare è vietato, salvo deroghe esplicite consentite dall'insegnante accompagnatore. Tali deroghe andranno definite dai docenti accompagnatori prima dell'uscita, il quale comunicherà per iscritto ai genitori le forme e le modalità consentite di utilizzo del telefonino/altri dispositivi (es. registrazione audio delle spiegazioni della guida; brevi comunicazioni ai genitori per eventuali ritardi/emergenze, foto di monumenti, ...).

6. Durante i viaggi di istruzione, l'uso del cellulare è consentito unicamente nei momenti di pausa, generalmente coincidenti con l'orario dei pasti, e limitato a brevi colloqui con la famiglia; negli altri momenti l'uso del cellulare è vietato, salvo i casi di deroga di cui all'articolo precedente.

7. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, mai sul banco né tra le mani, né addosso.

8. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.

9. Il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare solo se:

a. l'utilizzo è strettamente finalizzato all'attività didattica (si veda art.5);

b. vi sono motivate esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, e non vi sia possibilità di soddisfare tali esigenze mediante gli apparecchi telefonici della scuola.

10. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.

11. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività didattica, e delle persone che vengono riprese;

12. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

13. La violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal presente regolamento, configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento;

14. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

15. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

16. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

17. Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:

- Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- Operazioni di riordino (assistito da docente o collaboratore scolastico) della biblioteca e/o laboratori.

18. Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

ARTICOLO 2 MANCANZE e RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

	MANCANZA DISCIPLINARE	FREQUENZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco o in tasca.	a) 1 ^a volta	Richiamo verbale	Docente
2	Uso non autorizzato del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.	a) 1 ^a volta	Richiamo verbale	Docente
		c) uso reiterato	Ammonizione scritta sul registro di classe.	Docente
3	Uso del cellulare e/o dispositivo durante lo svolgimento di una verifica scritta.	dalla 1 ^a volta	Nota sul registro di classe e annullamento della prova.	Docente.
4	Diffusione, via Internet, di riprese video e fotografiche realizzate senza autorizzazione durante l'attività didattica.	dalla 1 ^a volta	Adozione di provvedimenti disciplinari in funzione della gravità: - Convocazione della famiglia - Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche - Sospensione dalle	Consiglio di classe.

			lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a 5gg. nei casi più gravi). - Valutazione non sufficiente del comportamento.	
5	Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli insegnanti, degli alunni.	dalla 1 ^a volta	Adozione di provvedimenti disciplinari in funzione della gravità: - Convocazione della famiglia - Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche - Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a 15gg. nei casi più gravi). - Valutazione non sufficiente del comportamento. - Eventuale segnalazione ai servizi sociali.	Consiglio di classe.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- ART. 1 *I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.*
- ART. 2 *Sono da considerarsi **visite guidate** le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.*
- ART. 3 *Sono da considerarsi **viaggi d'istruzione** le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede. Per i viaggi d'istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell'ambito del Consiglio d'Istituto.*
- ART. 4 *Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere proposti nell'ambito dei Consigli di Classe all'inizio di ciascun anno scolastico ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano di lavoro individuale e nella programmazione annuale dei singoli Consigli di classe. Per la scelta delle località oggetto delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione, ci si atterrà alle indicazioni fornite dalla Funzione Strumentale di riferimento.*
- Per le sole **visite guidate**, e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in sede di programmazione, previa delibera del Consiglio di Classe.*
- ART. 5 *I Docenti incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d'istruzione provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe e redigeranno il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate comprensivi dei preventivi di spesa, che verrà sottoposto all'approvazione al Consiglio d'Istituto.*
- ART. 6 *Per abbattere i costi, le mete che prevedano dei pernottamenti saranno uguali per le rispettive fasce di classi. Gli studenti delle classi che parteciperanno al viaggio d'istruzione saranno accolti nella medesima struttura ricettiva.*
- ART. 7 *La **domanda per effettuare un viaggio d'istruzione** dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dal Docente coordinatore di classe, al termine del primo Consiglio di classe. La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

- 1) *nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);*
- 2) *nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e di un sostituto;*
- 3) *destinazione, data e durata del viaggio;*

ART. 8 *Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare **viaggi d'istruzione e visite guidate** evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.*

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale divieto per specifiche iniziative.

ART. 9 *I viaggi d'istruzione possono avvenire solo in Puglia per le classi prime e seconde, sull'intero territorio nazionale per gli studenti delle classi terze e quarte. Per gli alunni delle classi quinte è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all'estero.*

ART. 10 *Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati preferibilmente fra i docenti della classe. L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. A favore dei docenti accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione, qualora essi ne siano sprovvisti.*

ART. 11 *Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.*

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni. Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

ART. 12 *Di norma entro il mese di gennaio, gli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione dovranno versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da addebitare alla scuola o malattia grave dell'alunno. Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con*

almeno 2/3 degli alunni. Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d'istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni. Gli alunni non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.

ART. 13 *I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.*

Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d'Istituto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria dell'Istituto. Tali somme verranno attinte dal fondo di solidarietà.

ART. 14 *E' compito della segreteria della scuola richiedere almeno 3 preventivi di spesa alle agenzie di viaggio, per le singole iniziative proposte, procedendo secondo le regole della gara d'appalto. Una commissione, composta da Dirigente scolastico, DSGA, docenti della Commissione viaggi, un rappresentante dei genitori e uno degli studenti scelti fra i consiglieri d'istituto, un assistente amministrativo, provvede all'analisi delle offerte e alla delibera verbalizzata dell'attribuzione di ciascun viaggio alla relativa agenzia. Il Consiglio d'Istituto ratifica tale scelta.*

ART. 15 *Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.*

ART. 16 *Gli alunni verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente bancario intestato alla scuola.*

ART. 17 *Al fine di costituire un fondo di solidarietà, ad ogni quota per ogni viaggio di istruzione / di studio / progetto con soggiorno verrà aggiunto un importo pari a € 3,00.*

ART. 18 *La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E' consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi. In tal caso all'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla delibera del Consiglio d'Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato.*

ART. 19 *E' possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare il treno, ogni qual volta i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, l'agenzia di viaggio /trasporto dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti di*

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongano di polizza assicurativa.

ART. 19 *Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta e sulle reale ricaduta didattica dell'esperienza sugli alunni e mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.*

ART. 20 *Il Coordinatore di classe ha il compito di:*

- *Raccogliere la dichiarazione di assenso dei genitori degli studenti minorenni e di conoscenza per quelli maggiorenni;*
- *Curare il rispetto dei tempi nel versamento delle quote da parte degli studenti;*
- *Curare con sufficiente anticipo la preparazione degli elenchi degli alunni partecipanti;*
- *Raccogliere le ricevute che attestino l'avvenuto pagamento delle quote a carico degli studenti, con la precisa indicazione della causale del versamento;*
- *Consegnare al DSGA o a suo delegato il materiale di cui ai punti precedenti entro i termini previsti e comunicati dalla presidenza con apposita circolare;*
- *assicurare che tutti i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;*
- *segnalare tempestivamente alla segreteria il nominativo di eventuali allievi che per gravi e documentati motivi sono impediti a partecipare al viaggio di istruzione o all'uscita didattica;*
- *far pervenire agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della partenza, un foglio indicante:*
 - *l'itinerario dettagliato giorno per giorno*
 - *l'ora di partenza*
 - *il punto di ritrovo*
 - *l'ora prevista per il rientro.*
 - *l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo*
 - *le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio*
 - *fornire agli studenti il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, indicazioni dei luoghi, orari ecc.).*

ART. 21 *Per consentire la fattibilità di stage all'estero o di viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, si prevede quanto segue:*

- *Organizzare uno stage alternativamente in Gran Bretagna, Germania e Spagna, lavorando per classi aperte e abbattendo, solo in questo caso, il limite dei 2/3 di adesione (indirizzo linguistico);*
- *Articolare la didattica delle discipline in maniera flessibile nel periodo interessato da viaggi d'istruzione / stage all'estero;*
- *Formulare, da parte dei responsabili di plesso, un orario giornaliero, che preveda la sostituzione dei docenti accompagnatori, per garantire il normale svolgimento dell'attività didattica;*

- *Apertura alla partecipazione agli stage alle classi quinte, ma preferibilmente alle quarte, di tutti gli indirizzi;*
- *Deroga per il resto della classe che potrà associarsi ad altre iniziative;*
- *Abbattimento dei limiti di adesione dei 2/3 della classe per stage sportivi in ambienti naturali, o per altri progetti di indirizzo, che abbiano una palese valenza culturale e/o didattica, anche su input del MIUR.*

ART. 22 *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.*

ART. 23 *Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.*

ALLEGATO 3

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ' (P.E.C.)

IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO CHE:

- 1.** La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile;
- 2.** La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)";

SOTTOSCRIVONO

il seguente “**Patto educativo di corresponsabilità**”, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

L'istituzione scolastica si impegna a:

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione, rendendo partecipe lo studente delle scelte riguardanti l'attività scolastica ed extrascolastica secondo il principio della trasparenza;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il libretto personale dello studente;
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia mediante un atteggiamento improntato al dialogo e alla collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente.

I genitori si impegnano a:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente;
- risarcire eventuali danni provocati a cose, persone e al patrimonio della scuola eventualmente provocati dal comportamento dei loro figli;
- vigilare sulla costante frequenza dei propri figli;
- presentare in tempi idonei la documentazione riguardante le assenze dei figli al fine di consentire all'Istituto di giustificarle tempestivamente;
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;
- chiedere uscite anticipate esclusivamente il giorno precedente;
- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
- intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell'uso improprio o scorretto dei servizi igienici, degli arredi e delle attrezzature scolastiche;
- risarcire il danno del proprio figlio, in concorso con terzi, anche quando l'autore non dovesse essere identificato;
- firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgati tramite circolare agli studenti;
- visionare e conoscere il Regolamento d'Istituto.

Lo **studente** si impegna a:

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
- presentarsi con puntualità alle lezioni;
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07);
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
- seguire con attenzione tutte le attività formative proposte cercando di intervenire in modo pertinente, per contribuire ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;

DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che:

- le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari;

- nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni alle persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;
- Il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari o di impugnazione.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI

In caso di inosservanza dei diritti e dei doveri così come previsto dal presente Patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria, la quale prevede:

- a) – la segnalazione di inadempienza tramite “avviso” da parte della scuola
- b) – la segnalazione di inadempienza tramite “reclamo” da parte dello studente o del genitore;
- c) – gli atti di cui alle lettere a) e b) possono avere forma orale o scritta;
- d) – a seguito di avviso/reclamo, il ricevente dovrà verificare le circostanze che quegli atti hanno prodotto;
- e) – qualora l'esito della verifica di cui alla lettera d) dia esito positivo, il ricevente è obbligato a intraprendere tutte le iniziative che ritenga opportune per eliminare la situazione di inadempienza;
- f) – il ricevente dovrà informare il mittente sia degli esiti delle verifiche effettuate che delle eventuali azioni poste in essere per il ripristino della norma.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Grottaglie, _____

Firme per accettazione del presente documento

INDICE

PREMESSA.....	1
PARTE I - LA COMUNITÀ SCOLASTICA	2
A) NORME GENERALI.....	2
ART. 1 FONTI NORMATIVE	2
ART. 2 IDENTITÀ DEL LICEO “G. MOSCATI” E PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SUA AZIONE.	2
B) GLI ORGANI COLLEGIALI	4
ART. 3 - CONSIGLIO DI CLASSE	4
ART. 4 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA	5
ART. 5 – COLLEGIO DEI DOCENTI	8
ART. 6 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI.....	8
ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA	9
C) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	10
ART. 8 – ASSEMBLEE DI CLASSE.....	10
ART. 9 – COMITATO STUDENTESCO.....	11
ART. 10 – ASSEMBLEE D’ISTITUTO.....	11
ART. 11 – ASSEMBLEE DEI GENITORI	12
ART. 13 – ASSOCIAZIONI DEI GENITORI.....	13
PARTE II – FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO.....	14
A) FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE, ESONERI.....	14
ART. 14 – PUNTUALITÀ E FREQUENZA	14
ART. 17 – RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE	15
ART. 18 – ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC	15
ART. 19 – ESONERI DI EDUCAZIONE FISICA.....	16
B) NORME COMPORTAMENTALI.....	16
ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI	16
ART. 21 – NORME RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO	17
ART. 22 - VIGILANZA ALUNNI.....	17
ART. 23 – UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	18
ART. 24 – RISPETTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI	19
ART. 25 – LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.....	20
ART. 26 – LABORATORI E AULA MAGNA.....	20
ART. 27 – PALESTRA.....	21
ART. 28 – BIBLIOTECA/MEDIATECA.....	21
ART. 29 – FOTOCOPIATRICE	22
PARTE III ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE.	22
ART. 30 – ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE.....	22
ART. 31 – VIAGGI D’ISTRUZIONE	23

ART. 32 – VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE	24
PARTE IV DISCIPLINA	24
ART. 33 – PRINCIPI GENERALI.....	24
ART. 34 - MANCANZE DISCIPLINARI, ENTITÀ DELLE SANZIONI, ORGANI COMPETENTI.....	25
ART. 35 - PROCEDURA.....	29
ART. 36 - IMPUGNAZIONI	30
ART. 37 – SOTTOSCRIZIONE, ELABORAZIONE E REVISIONE P.E.C.....	30
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI.....	31
A) REGOLAMENTO.....	31
ART. 38– DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.....	31
ART. 39 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO	31
B) ABROGAZIONI	31
ART. 40 – REGOLAMENTI PRECEDENTI.....	31
<i>ALLEGATO 1</i>	33
<i>REGOLAMENTO PER L'USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI</i>	33
<i>ALLEGATO 2</i>	39
<i>REGOLAMENTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</i>	39
<i>ALLEGATO 3</i>	44
<u><i>PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ' (P.E.C.)</i></u>	44